



Comune di TINNURA

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Via Nazionale nr. 63 – CAP 09090 – C.F. 83001310917 – Tel. 078534839 C.C.P. n° 12201083
e-mail protocollo@comune.tinnura.or.it - PEC protocollo.tinnura@pec.comunas.it

Validità temporanea

IL SINDACO

Considerato che:

- I terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno sia all'esterno del centro urbano di Tinnura, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Vista la seguente normativa e richiamate le relative successive modifiche e integrazioni:

1. La legge n. 353/2000, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
2. Il d.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali (TUEL) e in particolare l'art. 7 co. 1-bis in tema di sanzioni amministrative;
3. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS);
4. Il Capo III° del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, in materia di Prevenzione Incendi;
5. Gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
6. La legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 "Legge forestale della Sardegna";
7. Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
8. La delibera della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 29 gennaio 2025, n. 5/48 "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025." e le allegate "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm. ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.";
9. La vigenza del periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo dal 1° giugno al 31 ottobre;

Richiamate espressamente le "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29.01.2025, che dettano le misure di contrasto alle azioni anche solo potenzialmente determinanti l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

ORDINA

entro il 10° giugno del 2026:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di **almeno 3 metri** calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza **non inferiore a 10 metri**;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di **almeno 3 metri** di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 2 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29.01.2025, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di **almeno 5 metri** di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza **non inferiore a 5 metri**;



Comune di TINNURA

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Via Nazionale nr. 63 – CAP 09090 – C.F. 83001310917 – Tel. 078534839 C.C.P. n° 12201083
e-mail protocollo@comune.tinnura.or.it - PEC protocollo.tinnura@pec.comunas.it

- f) i depositi di materiali infiammabili o combustibili quali legname, sughero, foraggio posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I predetti interventi, a cura e spese dei proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo siti nel Comune di Tinnura, ivi compresi **l'estirpazione di sterpaglie e cespugli e il taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade**, dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il 10° Giugno 2026, provvedendo correttamente alla rimozione, contestuale alle operazioni a decorrere dal 15 maggio, di residui, rifiuti e prodotti e quant'altro possa esser nocivo per l'incolumità e l'igiene pubblica e mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo d'incendi, con l'avvertenza che, **in caso di inosservanza, l'Ufficio Tecnico Comunale, trascorso inutilmente il termine indicato, effettuerà d'ufficio ed in danno dei trasgressori la pulizia dei luoghi, mediante i competenti funzionari e organi, con l'assistenza della Forza Pubblica per l'accesso alla proprietà.**

Entro il 10° giugno del 2026, i condomini, le comunioni private, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori degli insediamenti turistico-ricettivi, di campeggi, di villaggi turistico-alberghieri ed alberghi, ristoranti, agriturismi, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento ubicati in qualunque terreno o zona urbanistica e a prescindere dalla classe di uso del suolo in cui l'insediamento è inserito, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio di cui all'articolo 24 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29.01.2025.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili Urbani, le Guardie Campestri e la Compagnia Barracellare di Tinnura vigileranno al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni e delle norme e regolamenti in materia di incendi e perseguiranno i trasgressori a norma di legge. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Le violazioni saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) e non superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e dell'art. 7-bis c.1-bis del D. Lgs. 267/2000, che estende l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge o di specifiche norme regolamentari.

Chiunque avvisti un incendio o sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo al numero verde telefonando al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) o al 112 - Numero unico per le emergenze.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 12 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29.01.2025, la pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita (utilizzando il modello "Allegato C" da presentare almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione alla Servizio territoriale ispettorato ripartimentale competente per territorio, ai sensi dell'art. 13):

- a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti



Comune di TINNURA

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Via Nazionale nr. 63 – CAP 09090 – C.F. 83001310917 – Tel. 078534839 C.C.P. n° 12201083
e-mail protocollo@comune.tinnura.or.it - PEC protocollo.tinnura@pec.comunas.it

dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;

- b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
- c) per superfici non superiori a 15 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
- d) per superfici superiori a 15 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l' idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di idonee fasce di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.

Sono comunque integralmente richiamate le sopraccitate prescrizioni regionali antincendi allegate alla Delibera G.R. n. 5/48 del 29.01.2025, segnatamente gli articoli da 4 a 16, 18-19 e 24, e i relativi allegati, segnatamente gli allegati C e D. Detti allegati figurano in calce alla presente ordinanza per ogni opportunità.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/71), da proporre rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale fino al 31/10/2026;
- Affissa mediante manifesti e resa pubblica sul territorio comunale;
- Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.tinnura.or.it.

Del rispetto della presente ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare e la stessa viene trasmessa:

1. alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Nuoro;
2. alla Questura di Nuoro;
3. al Comando Carabinieri Stazione di Suni;
4. al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro;
5. al CFVA stazione di Bosa;
6. alla Tenenza della Guardia di Finanza di Bosa Marina;
7. alla Compagnia Barracellare di Tinnura per gli interventi di polizia in danno dei trasgressori;
8. all'Ufficio tecnico comunale.



IL SINDACO
F.to Pietro Fadda